

Studio Franguelli - Tarantino - Di Diego

Libri & Software 

Gli Statuti delle Cooperative

- Guida all'adeguamento degli statuti
- Disciplina, nuovi modelli di statuto e checklist

Testo aggiornato *con news gratuite*
di approfondimento e segnalazione delle novità



Formulario
su CD-Rom

WINDOWS TM

sistemi editoriali  **Professionisti, tecnici e imprese**
Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

Presentazione

OMEEO è una società di consulenza che fornisce servizi integrati (in materia di operazioni straordinarie, tax planning, controllo direzionale ecc.) soprattutto a favore delle *cooperative*.

Coerentemente con la nostra *mission*, in collaborazione con **Sistemi Editoriali e con lo Studio Franguelli – Tarantino – Di Diego**, abbiamo pensato di fornire alle Società Cooperative un prezioso strumento di lavoro in grado di facilitare l'oneroso compito di adeguamento degli statuti alle nuove regole societarie.

Già con la vecchia legislazione, era lecito interrogarsi sull'opportunità di predisporre statuti-tipo da utilizzare come "*abiti in grado di vestire ogni società*" a prescindere dalle sue specifiche caratteristiche.

Ora, la riforma delle Cooperative, per la sua ampia portata di fenomeno innovativo, rende evidente la necessità di evitare il riferimento a modelli statutari standardizzati o pre-definiti, così da sfruttare al meglio i margini che la nuova legislazione concede per modellare il contratto sociale sulle reali esigenze di funzionamento della società.

La redazione (ovvero la modifica) dello statuto rappresenta un passaggio essenziale nella vita di ogni società: in questa sede, infatti, le volontà contrattuali delle parti affermano (confermano o innovano) i loro principi e i loro intendimenti per svolgere in comune l'attività imprenditoriale, sulla base dei reciproci interessi e delle reciproche aspettative, stabilendo le norme fondamentali del loro futuro e del loro modo di interagire, dando vita all'ordinamento istituzionale della compagine. Tutto ciò nelle cooperative, dopo la riforma, risulta estremamente complicato e allo stesso tempo affascinante, poiché i modelli normativi, cui la società può far riferimento, si sono moltiplicati.

Oggi è possibile adottare sia il modello delle s.p.a, sia quello della s.r.l.; modelli questi che, articolandosi, a loro volta, in sub-modelli, mettono il redattore inesperto di fronte ad una molteplicità di scelte che, pur rappresentando delle grandi opportunità, possono creare sconcerto.

Consapevoli di ciò, abbiamo partecipato alla realizzazione di questa pubblicazione, il cui obiettivo è quello di guidare, con competenza, il redattore nelle sue difficili decisioni: troppe, infatti, sono le possibili alternative, e i crocevia in cui ci si imbatte portano sovente in direzioni radicalmente diverse.

Per una lettura più chiara della materia, il lettore ha a disposizione dei modelli statutari da prendere a riferimento come possibile risposta ai problemi che sicuramente occorrerà affrontare.

Massimo Avincola
Amministratore delegato di Omeo
e mail: omeo@reteomeo.it
sito internet: www.reteomeo.it

1. Gli adeguamenti obbligatori e facoltativi


1.1 Le norme transitorie

La riforma del diritto societario, come noto, impone alle società cooperative rilevanti adeguamenti statutari. Tali società, peraltro, con una norma di favore rispetto alle S.r.l. ed alle S.p.a., avranno tempo fino al 31 dicembre 2004 per uniformare lo statuto alle nuove disposizioni **inderogabili** introdotte dalla riforma societaria.

Le modifiche statutarie dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria, e qualora né in prima né in seconda convocazione dovessero essere raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto, si potrà comunque procedere all'**adeguamento obbligatorio** ricorrendo ad un'assemblea di terza convocazione: in questa sede le deliberazioni per l'adeguamento a norme inderogabili saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti (art. 223-*duodecies*, comma 2, disp. att.).

Tra le disposizioni inderogabili, non figurano però quelle che disciplinano le cooperative a mutualità prevalente; anche a queste ultime, però, occorrerà uniformarsi se la cooperativa vorrà continuare ad applicare le agevolazioni fiscali (art. 223-*duodecies*, comma 6).

Conservano, infatti, le agevolazioni fiscali le società cooperative (e i loro consorzi) che, con le "normali" modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, adegueranno i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004 (art. 223-*duodecies*, comma 7).



L'assemblea straordinaria, anziché apportare le modifiche obbligatorie, potrà anche limitarsi ad attribuire la competenza ad effettuare tale adempimento all'organo amministrativo; in questo caso, sarà necessaria una specifica previsione statutaria, che dovrà essere deliberata dall'assemblea con le modalità e le maggioranze indicate in precedenza (art. 223-*duodecies*, comma 3).

In caso di delega, l'organo amministrativo dovrà operare con le stesse modalità che avrebbe seguito l'assemblea; sarà pertanto necessaria la verbalizzazione notarile della deliberazione di adeguamento dello statuto e, se il notaio non riterrà adempiute le condizioni stabilite dalla legge, si dovrà applicare il disposto dell'art. 2436, terzo comma, c.c., sino all'eventuale ricorso al tribunale competente.

Va poi evidenziato che fino alla data del 31 dicembre 2004, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conserveranno la loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni (art. 223-*duodecies*, comma 4).

1.2 Le conseguenze del mancato adeguamento

L'art. 223-*duodecies* disp. att. e trans. c.c. non prevede espressamente quali siano le conseguenze per le cooperative che non osservino il dovere di uniformazione del proprio statuto alle nuove norme inderogabili.

Al contrario, secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 6/2003, il mancato adeguamento configurerebbe una causa di "*scioglimento ope legis*" della società.

Una tale conclusione, tuttavia, non trova alcun fondamento normativo e, quindi, deve essere categoricamente respinta.

Nel sistema del codice civile, infatti, la disciplina delle cause di scioglimento è retta dal principio della tipicità legislativa.

In altre parole, salve le ulteriori cause di scioglimento eventualmente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, sulla base dell'art. 2484 comma 1 n. 7 c.c., solo il legislatore può disporre cause di scioglimento; cosa che per l'appunto non è stata fatta con riferimento al mancato adeguamento.

Ne deriva, pertanto, che il dovere di uniformazione degli statuti entro il termine del 31 dicembre 2004 non costituisce per le società cooperative un vero e proprio obbligo, ponendosi piuttosto alla stregua di un *onere*, ovvero di un comportamento che si deve tenere ove si voglia evitare una determinata conseguenza.

Al riguardo si deve evidenziare che la mancata uniformazione delle clausole esistenti nello statuto alle nuove norme inderogabili introdotte con la riforma ha, innanzitutto, come conseguenza, l'automatica inefficacia delle clausole stesse, una volta decorso il termine transitorio posto dal legislatore.

Per le società cooperative, inoltre, *ex art. 223-duodecies*, ultimo comma, disp. att. e trans. c.c., il mancato adeguamento alle specifiche disposizioni che disciplinano le cooperative a mutualità prevalente ha come ulteriore conseguenza la perdita delle agevolazioni fiscali.

In ultimo, va evidenziato che il mancato adeguamento potrebbe comportare in capo agli amministratori ed ai sindaci, qualora attribuibile alla loro inerzia, la responsabilità verso la società e, almeno teoricamente, anche verso i creditori sociali ed i singoli soci o terzi, trattandosi di violazione di un obbligo ad essi imposto dalla legge, sanzionato *ex artt. 2392 ss. c.c.*

2. Linee guida per l'adeguamento degli statuti di cooperativa: le scelte fondamentali

2.1 Premessa

Con la riforma societaria, la redazione (ovvero l'adeguamento) di uno statuto di cooperativa presuppone, per il redattore, che siano state risolte a monte due questioni fondamentali:

- la prima riguarda l'inquadramento o meno della società nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente;
- la seconda l'individuazione della normativa residuale di riferimento.

2.2 Inquadramento nella categoria delle CMP

La riforma societaria, come noto, ammette due tipologie di cooperative:

- le cooperative a mutualità prevalente (CMP);
- le cooperative diverse (CMNP).

L'ingresso nella prima categoria, che dà diritto al godimento delle agevolazioni fiscali, va attentamente valutato, in quanto comporta non solo modificazioni formali dello statuto, ma anche una nuova definizione dell'assetto dell'attività economica della cooperativa.

2.2.1 Cooperative a mutualità prevalente

Le CMP si distinguono dalle cooperative diverse per il rispetto di due requisiti fondamentali imposti dal legislatore:

- **un requisito di tipo gestionale:** l'attività “caratteristica” della cooperativa deve svolgersi per più del 50% con i soci;
- **un requisito di tipo formale:** lo statuto della cooperativa deve contenere specifiche clausole di non lucratività.

Proprio perché a mutualità prevalente (e non esclusiva), la condizione delle CMP presuppone una previsione statutaria che consenta lo svolgimento della attività con i non soci. Una cooperativa il cui statuto non preveda l'attività con i terzi non potrà mai essere definita a mutualità prevalente, anche se rispetti di fatto questo vincolo¹.

¹ A. Bassi, *Le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative diverse*, in <http://www.unioncoop.re.it/database/unioncoop/unioncoop.nsf/>.

2.2.1.1 Requisito gestionale

In base all'art. 2512 del c.c., sono cooperative a mutualità prevalente quelle che (a seconda del tipo di scambio mutualistico):

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

I criteri per dare dimostrazione della prevalenza sono individuati dal successivo art. 2513, che richiede agli amministratori e ai sindaci di documentare tale condizione nella nota integrativa al bilancio, attraverso il calcolo di specifici indici. Gli elementi da mettere a confronto, per il calcolo, sono individuati con precisione, con riferimento a specifiche voci di bilancio.

In particolare, il primo comma dell'art. 2513 presenta il seguente contenuto: *“Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:*

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;*
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;*
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6”.*

La norma obbliga le società cooperative a fornire una adeguata informativa in sede di redazione del bilancio, anche in merito alla prevalenza.

L'adempimento di tale obbligo, a nostro avviso, può essere favorito dalla distinzione nell'ambito del conto economico dei dati relativi all'attività con i soci da quelli relativi all'attività con i terzi.

Ciò può essere fatto, senza particolari complicazioni, ricorrendo all'art. 2423-ter, che in tema di bilancio ammette la possibilità:

- di suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi, mantenendo però la voce complessiva e l'importo corrispondente;
- di adattare le voci precedute da numeri arabi quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Detto questo da un punto di vista generale, vediamo ora come deve essere determinata in concreto la prevalenza nelle varie tipologie cooperative.

Cooperative di consumo e di utenza

In queste cooperative lo scambio mutualistico si realizza attraverso l'acquisto da parte dei soci² dei beni e/o dei servizi, forniti dalla società. Le cooperative che si collocano in tale ambito dimostrano la prevalenza attraverso il calcolo del seguente indice:

$$\frac{A1.soci}{A1.tot} \times 100 > 50\%$$

L'esempio chiarisce le modalità di calcolo dell'indice.

Dati rilevanti	Calcolo della prevalenza
Conto economico A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.500 a) Ricavi delle vendite verso i soci € 1.000 b) Ricavi delle vendite verso terzi € 500	$\frac{1000}{1500} \times 100 = 66,67\%$

Cooperative di lavoro

Lo scambio mutualistico nelle cooperative di lavoro è costituito dalle prestazioni lavorative effettuate dai soci.

Tali cooperative, ai fini del calcolo della prevalenza, devono innanzitutto considerare la tipologia di contratto (di lavoro subordinato, di collaborazione, d'opera o di prestazione di servizi) che disciplina il rapporto di lavoro con i soci.

Il tipo di contratto, infatti, determina la voce del conto economico da prendere in considerazione per il calcolo dell'indice, che è la B9, se il contratto è di lavoro subordinato, la B7, negli altri casi³.

Soci lavoratori subordinati	Soci collaboratori o prestatori d'opera
$\frac{B9.soci}{B9.tot} \times 100 > 50\%$	$\frac{B7.soci}{B7.tot} \times 100 > 50\%$

² I soci possono essere sia consumatori finali che soggetti diversi dai consumatori finali come imprenditori o lavoratori autonomi.

³ Sulla necessità di prendere in considerazione la voce B7 in questi casi, pur in mancanza di una specifica disposizione normativa, si veda, tra gli altri, M. Iengo, *La mutualità cooperativa*, in R. Genco (a cura di), *La riforma delle società cooperative*, Ipsos, Milano, 2003, pag. 12.

A parità di costo dei soci lavoratori, non è però indifferente che esso trovi collocazione nella voce B7 anziché B9.

Mentre la voce B9, infatti, accoglie soltanto costi relativi al lavoro (dei soci e dei dipendenti), la voce B7 contiene voci di costo non omogenee, riferite a tutti i servizi produttivi (trasporti, provvigioni, assicurazioni, lavorazioni esterne, consulenze e riparazioni, pubblicità e propaganda ecc.) e non soltanto alle prestazioni di lavoro non subordinato.

Ne deriva la maggiore difficoltà per le cooperative di dimostrare la prevalenza, qualora il rapporto con i soci non sia disciplinato con contratti di lavoro subordinato.

L'esempio seguente, mette in evidenza l'effetto distorsivo, determinato dalla diversa classificazione in bilancio dei costi del lavoro dei soci, a seconda del tipo di contratto.

Cooperativa Alfa	Cooperativa Beta
Dati rilevanti	Dati rilevanti
Conto economico B) Costi della produzione 9) Costo del personale € 1000 a) Salari e stipendi € 500 I. Salari e stipendi dei soci € 300 II. Salari e stipendi di terzi € 200 b) Oneri sociali € 400 I. Oneri sociali dei soci € 250 II. Oneri sociali di terzi € 150 c) Trattamento di fine rapporto € 90 I. TFR dei soci € 50 II. TFR di terzi € 40 e) Altri costi € 10 I. Altri costi dei soci € 6 II. Altri costi di terzi € 4	Conto economico B) Costi della produzione € 1.500 7) per servizi a. compensi dei soci € 606 b. compensi di terzi € 394 c. trasporti € 50 d. assicurazioni € 50 e. energia elettrica € 150 f. riparazioni € 100 g. altro € 150
Calcolo della prevalenza	Dati rilevanti
$\frac{606}{1000} \times 100 = 60,60\%$	$\frac{606}{1500} \times 100 = 40,40\%$

Nonostante nelle due società lo scambio mutualistico presenti la stessa dimensione economica, soltanto la Alfa è in grado di dimostrare la prevalenza. La soluzione al problema che viene prospettata⁴, ma che in verità non

⁴ Cfr. Unicaaf, *Nuove disposizioni del Codice Civile in materia di cooperazione: Mutualità, Prevalenza, Bilanci*, 23 marzo 2004.

trova alcun supporto normativo, è quella di calcolare l'indice mettendo al denominatore non la voce B7 complessiva ma soltanto “le voci inerenti l'attività mutualistica con i soci e per omogeneità le vp%o inerenti la stessa attività svolta con i terzi”.

Cooperativa Beta	
Dati rilevanti	Calcolo della prevalenza
Conto economico B) Costi della produzione € 1.500 7) per servizi a. compensi dei soci € 606 b. compensi di terzi € 394 c. trasporti € 50 d. assicurazioni € 50 e. energia elettrica € 150 f. riparazioni € 100 g. altro € 150	$\frac{606}{1000} \times 100 = 60,60\%$

Cooperative di conferimento

In queste cooperative lo scambio mutualistico si realizza attraverso l'acquisizione da parte della cooperativa dei beni/merci prodotti dai soci. Le cooperative che si collocano in tale ambito si considerano prevalenti qualora rispettino la seguente condizione:

$$\frac{B6. soci}{B6. tot} \times 100 > 50\%$$

L'esempio seguente chiarisce le modalità di calcolo dell'indice.

Cooperativa Beta	
Dati rilevanti	Calcolo della prevalenza
Conto economico B) Costi della produzione € 1.000 6) per a. prodotti dei soci € 606 b. prodotti di terzi € 394	$\frac{606}{1000} \times 100 = 60,60\%$

Cooperative agricole

Il terzo comma dell'art. 2513 individua uno speciale metodo di calcolo della prevalenza per una particolare tipologia di cooperative di conferimento: **le cooperative agricole.**

Per tali cooperative l'indice di riferimento non è quello previsto dalla lettera c) dell'art. 2513, ma il rapporto fra le quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci e le quantità o il valore totale dei prodotti acquisiti. Le cooperative agricole, quindi, sono facilitate nella dimostrazione della prevalenza, essendo svincolate dal riferimento alle voci complessive (A1, B6, B7 e B9) del conto economico e potendo scegliere tra due diversi indici, quello più favorevole:

$$\frac{\text{quantità dei prodotti conferiti dai soci}}{\text{quantità totale dei prodotti}} \times 100 > 50\%$$

oppure

$$\frac{\text{valore dei prodotti conferiti dai soci}}{\text{valore totale dei prodotti}} \times 100 > 50\%$$

Cooperative di servizi

In queste cooperative lo scambio mutualistico è costituito dalle prestazioni di servizi fornite dai soci a favore della società (es. cooperative di autotrasporto che si avvalgono delle prestazioni dei soci imprenditori artigiani). La voce del conto economico da prendere in considerazione per documentare la prevalenza è, quindi, ancora una volta la B7:

$$\frac{B7. \text{soci}}{B7. \text{tot}} \times 100 > 50\%$$

Cooperative miste

Le cooperative miste, realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico, sono chiamate a documentare la prevalenza attraverso il calcolo della media ponderata degli indici calcolati con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche⁵. In altre parole, supponendo che la cooperativa svolga tutte le possibili gestioni mutualistiche, il parametro da calcolare dovrà essere il seguente:

$$\frac{A1. \text{soci}}{A1. \text{tot} + B6. \text{tot} + B7. \text{tot} + B9. \text{tot}} \times 100 + \frac{B6. \text{soci}}{A1. \text{tot} + B6. \text{tot} + B7. \text{tot} + B9. \text{tot}}$$

$$\times 100 + \frac{B7. \text{soci}}{A1. \text{tot} + B6. \text{tot} + B7. \text{tot} + B9. \text{tot}}$$

$$\times 100 + \frac{B9. \text{soci}}{A1. \text{tot} + B6. \text{tot} + B7. \text{tot} + B9. \text{tot}} \times 100 > 50\%$$

⁵ Cfr. art. 2513, comma 2.

Un esempio può aiutare a comprendere il meccanismo di calcolo nell'ipotesi di una cooperativa mista di consumo e di servizi.

Cooperativa Beta	
Dati rilevanti	Calcolo della prevalenza
Conto economico	
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.600	$\left(\frac{1100}{1600 + 1600} + \frac{1400}{1600 + 1600} \right) \times 100 =$
a) Ricavi delle vendite verso soci € 1.100 b) Ricavi delle vendite verso terzi € 500	
B) Costi della produzione	
7) Costo per servizi € 1600	
a) Servizi dei soci € 1.400 b) Servizi di terzi € 200	

Cooperative di diritto prevalenti

Alcune cooperative, in considerazione delle caratteristiche soggettive e della particolare rilevanza sociale, sono esonerate dal dare dimostrazione del rispetto della prevalenza.

Si tratta in particolare:

- delle cooperative sociali, a condizione che rispettino le norme contenute nella l. 8 novembre 1991, n. 381;
- delle banche di credito cooperativo, a condizione che rispettino le leggi speciali relative;
- delle **banche popolari e consorzi agrari**, cui continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 366/01e non le nuove norme civilistiche.

2.2.1.2 Requisito di tipo formale

Le CMP, per essere tali, oltre al requisito gestionale devono essere in possesso di un ulteriore requisito di tipo formale. In particolare, tali cooperative devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*

- c) *il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;*
 d) *l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.*

Le clausole di cui sopra, pur richiamando quelle previste dall'art. 26, D.Lgs.C.P.S. n. 1947/1577, sono in realtà molto diverse.

In particolare, le limitazioni previste in materia di dividendi e l'indivisibilità delle riserve riguardano esclusivamente i soci cooperatori.

Per i soci finanziatori (qualora, ovviamente, non ricoprono, altresì, la veste di soci cooperatori), invece, non è prevista alcuna limitazione nella remunerazione degli strumenti finanziari di cui siano sottoscrittori.

Nei loro confronti, inoltre, non trova applicazione nemmeno il divieto di distribuzione delle riserve; ne deriva la possibilità

2.2.1.3 Albo delle cooperative

Le cooperative che realizzano le condizioni anzidette e che, quindi si qualificano, a mutualità prevalente dovranno, altresì, indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. Tale Albo è stato istituito il con il D.M. 23 giugno del ministero per le Attività produttive, che si riporta di seguito.

D.M. 23 giugno 2004

Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

(G.U. 13 luglio 2004, n. 162)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione per il 1999 ed in particolare l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica; Visto l'art. 7, comma 1, lettera n), della legge 3 aprile 2001, n. 142, legge recante "revisione della legislazione in materia cooperativistica";

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, decreto recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative;

Visto l'art. 2512, ultimo comma, del codice civile;

Visto l'art. 223-sexiesdecies, comma 1, disposizioni di attuazione del codice civile e transitorie, a tenore del quale "entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predisporre un albo delle società

cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente”;

Decreta:

Articolo 1

Ai fini del presente decreto l'espressione:

“Ministero” indica il Ministero delle attività produttive;

“Direzione generale” indica la Direzione generale per gli enti cooperativi;

“ufficio” indica l'ufficio del Registro delle imprese;

“Camera di commercio” indica la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 2

È istituito l'albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione generale.

L'albo si compone di due sezioni.

Nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l'albo stesso, con le modalità di cui al successivo art. 3.

Articolo 3

L'albo è gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto dispone l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Nella raccolta delle notizie il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio.

La pubblicità dei dati dell'albo è resa disponibile dagli uffici delle Camere di commercio.

Articolo 4

La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l'ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.

La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare la sezione – cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse – nella quale la società cooperativa intende iscriversi.

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.

Articolo 5

Le società cooperative iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci all'ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.

Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall'art. 4.

Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione generale.

Articolo 6

L'ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro il quale deve avvenire l'inoltro è di trenta giorni dal deposito.

L'ufficio nel caso in cui ne ravvisi la necessità può invitare la società a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.

Articolo 7

La Direzione generale per il tramite degli uffici delle Camere di commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Articolo 8

Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all'art. 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile.

Articolo 9

La Direzione generale, prima dell'iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.

In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonché di variazione dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4, la cooperativa interessata può richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale, prima di decidere, può sentire la commissione centrale per le cooperative.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.2.1.4 La perdita della qualifica

La cooperativa perde la qualifica di CMP quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti il **requisito gestionale**, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 (**requisito formale**).

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indisponibili.

Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.



Il venir meno della qualifica nel caso di mancato rispetto del requisito gestionale rileva ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali; non comporta, invece, la devoluzione obbligatoria del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 5, della l. 59/92.

Controversi, invece, sono gli effetti nel caso in cui la perdita sia conseguente ad una modifica dei requisiti statuari.


In tale ipotesi, fermo restando il venir meno delle agevolazioni fiscali, non è chiaro se la cooperativa debba o meno devolvere il proprio patrimonio indivisibile ai fondi mutualistici.

Al riguardo le conclusioni sembrano essere diverse a seconda che la perdita della qualifica di CMP dipenda da una semplice modifica delle clausole statutarie o, viceversa, da una loro totale soppressione.

Nel primo caso l'obbligo di devoluzione dovrebbe essere escluso. E ciò "non solo perché il Legislatore ha contemplato la modifica delle clausole mutualistiche in termini fisiologici negli artt. 2514 e 2545-*octies*, ma anche perché gli adempimenti previsti in caso di passaggio dalla categoria delle cooperative a mutualità prevalente a quella della cooperazione a mutualità non prevalente sono diversi rispetto a quelli dettati per la trasformazione delle cooperative in società lucrative. Mentre nel primo caso, infatti, per il passaggio è sufficiente che gli amministratori redigano un bilancio volto a determinare il valore effettivo del patrimonio, e che tale bilancio sia verificato senza rilievi da una società di revisione, nel caso della trasformazione la relativa delibera dell'assemblea deve essere accompagnata da una relazione giurata (sempre finalizzata ad attestare il valore effettivo del patrimonio) di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la cooperativa"⁶. Nel secondo caso, invece, non sembra che vi siano dubbi: la cooperativa dovrà devolvere il proprio patrimonio indivisibile ai fondi mutualistici.

⁶ M. Iengo, *La mutualità cooperativa*, in R. Genco (a cura di), *La riforma delle società cooperative*, cit., p. 22.

Le norme civilistiche (art. 2545-*ocities* e art. 111-*decies* disp. att.) contemplano, infatti, soltanto l'ipotesi della modifica delle previsioni statuarie di cui all'art. 2514 e non quella della loro soppressione. Pertanto, nei confronti di tale ultima ipotesi dovrebbe trovare applicazione l'art. 17 della l. n. 388/2000, secondo il quale "Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali".



L'obbligo di devoluzione, inoltre, opera in tutti i casi in cui la cooperativa abbandoni il tipo societario per effetto di trasformazione (art. 2545-*undicies*) ovvero in conseguenza di provvedimenti sanzionatori ex art. 288/2000 (richiamato dall'art. 111-*decies* disp. att.).

2.2.2 Le cooperative diverse

Le cooperative diverse si differenziano da quelle a mutualità prevalente in quanto, in conseguenza di una libera scelta statutaria, non sono tenute ad uniformarsi ai requisiti analizzati nel paragrafo precedente.

Esse rappresentano “un modello residuale” che, a ben vedere, comprende due varianti:

- quello della cooperativa che, oltre a non prevedere la prevalenza, non preveda nemmeno le clausole di non lucratività;
- quello della cooperativa che non presenti uno solo dei due requisiti richiesti per l'appartenenza alla categoria privilegiata.

2.3 Le norme di riferimento

L'altra scelta fondamentale, come detto, riguarda l'individuazione delle norme residuali di riferimento.

Al riguardo va rilevato che alle società cooperative, per quanto non previsto dalle specifiche norme sulla cooperazione contenute nel titolo VI, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni⁷.

Lo statuto, tuttavia, può prevedere che trovino applicazione, sempre se compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata qualora la cooperativa si trovi in una delle seguenti condizioni:

- abbia un numero di soci cooperatori inferiore a venti;
- abbia un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

È, dunque, la ridotta base associativa della società ovvero la scarsa rilevanza economica della sua attività, a consentire l'adozione delle norme del tipo di s.r.l.

“La lettera della legge sembra insuperabile nello stabilire che le condizioni cui è subordinata l'assunzione delle regole del tipo di s.r.l. siano tra loro alternative. Ciò può far sorgere qualche legittima perplessità sulla ragionevolezza delle scelte del legislatore che, da una parte, tende a consentire l'adozione delle regole del tipo s.r.l. soltanto ad iniziative economiche di dimensioni limitate e, dall'altra parte, in concreto, non fissa in assoluto un tetto massimo che l'iniziativa medesima non possa superare senza adottare le regole del tipo s.p.a.”⁸.

⁷ Cfr. art. 2519, comma 1.

⁸ Cfr. E. Tonelli, *Commento all'art. 2519*, in M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società. Società cooperative*, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 56.

In concreto la situazione può essere riassunta nella tabella seguente.

Attivo patrimoniale		Numero di soci	
	3 soci persone fisiche < 9	9 soci persone fisiche e non < 20	soci persone fisiche e non 20
Attivo patrimoniale 1.000.000 €	Norme sulle srl	A scelta norme sulle spa o sulle srl	A scelta norme sulle spa o sulle srl
Attivo patrimoniale > 1.000.000 €	Norme sulle srl	A scelta norme sulle spa o sulle srl	Norme sulle spa

2.3.1 Le linee guida per la scelta

La scelta (ovviamente nel caso in cui essa sia possibile) del rinvio statutario alle norme in materia di spa o a quelle in materia di srl, va attentamente valutata. Occorre evidenziare, infatti, che la decisione di applicare le norme sulla srl, in sostituzione di quelle sulle spa, non sempre è indolore come evidenziato nella tavola seguente.

Materia	Cooperative spa	Cooperative srl
Strumenti finanziari	Possono emettere strumenti finanziari (datati sia di diritti amministrativi che patrimoniali) secondo la disciplina delle spa.	Possono emettere strumenti finanziari privi dei diritti di amministrazione e solo ad investitori qualificati.
Governance	Si possono introdurre, in alternativa a quello tradizionale (amministratore unico o cda), i sistemi dualistico e monistico. L'atto costitutivo deve prevedere limiti al cumulo delle cariche e un limite al numero dei mandati degli amministratori, che non possono superare i tre mandati consecutivi. Ai possessori di strumenti finanziari può essere riservato il diritto di leggere fino ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.	È possibile scegliere tra amministratore unico e organo amministrativo pluripersonale; nonché in caso di organo pluripersonale tra l'agire collegiale, l'agire disgiunto, l'agire congiunto o l'agire congiunto per determinate operazioni e disgiunto per altre. Lo statuto può prevedere, nel caso di agire collegiale, che il consiglio di amministrazione non agisca con modalità collegiali, ma che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Non vi sono più previsioni di durata della carica di amministratore.

		È possibile annullare i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi con la società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Controllo dei soci	I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo nel caso in cui la cooperativa abbia più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.
Conferimenti	Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, quindi anche le prestazioni d'opera o di servizi, purché gli obblighi assunti siano assistiti da polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

2.3.2 I modelli di *governance*

La normativa residuale di riferimento ha grande importanza soprattutto perché influenza i modelli di *governance* applicabili dalla cooperativa.

2.3.2.1 Le cooperative spa

Le cooperative che, in base all'art. 2519, applicheranno (per obbligo o per opzione) le norme sulle spa, avranno la possibilità di scegliere tra tre diversi sistemi di *governance*.


Il primo è quello tradizionale (o ordinario), l'unico previsto dalla precedente disciplina; gli altri due sistemi sono quello dualistico e quello monistico.

Il sistema tradizionale

Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo di una cooperativa "Spa" sono regolati in base al sistema tradizionale.

Il sistema tradizionale, come noto, è caratterizzato dalla presenza di due organi entrambi nominati dall'assemblea: l'*organo amministrativo* (amministratore unico o consiglio di amministrazione) ed il *collegio sindacale*, con funzioni ora circoscritte al controllo sull'amministrazione (salvo diversa disposizione statutaria) e non sempre obbligatorio.


Il controllo contabile, è invece affidato per legge ad un organo esterno alla società (revisore contabile o società di revisione) anch'esso di nomina assembleare.

*Il sistema dualistico*

Il sistema dualistico si basa sulla coesistenza di un Consiglio di Sorveglianza nominato dall'assemblea, e di un Consiglio di Gestione nominato e controllato dal Consiglio di Sorveglianza; nonché sull'esistenza, senza esclusioni, del revisore contabile.

La peculiarità di questo sistema è rappresentata dal Consiglio di sorveglianza. Questo organo, infatti, oltre alle funzioni del collegio sindacale riformato, somma in sé alcuni dei compiti tradizionalmente attribuiti all'assemblea, quali:

- *in esclusiva*, la nomina e revoca dei consiglieri di gestione, la determinazione del loro compenso (salvo che lo statuto la affidi all'assemblea) e l'approvazione del bilancio;
- *in concorrenza con l'assemblea*, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.



Si tratta, quindi, di un organo con poteri particolarmente pregnanti, che esercita non solo un controllo di legalità sostanziale ma anche di merito, in quanto la revoca dei consiglieri di gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza può fondarsi anche sull'insoddisfazione per i risultati dell'attività gestoria.

Il sistema dualistico pensato per le Spa, sembra essere funzionale alle cooperative con compagine sociale molto diffusa e risponde alle esigenze di rappresentatività degli interessi cooperativi.

Nel caso di specie, esso si presta ad organizzare le cooperative che hanno una base sociale molto ampia, nelle quali è plausibile che l'assemblea dei soci deleghi ad altri soci il compito professionale di supervisionare l'amministrazione della società⁹.

Il sistema dualistico risulta applicabile alle cooperative, oltre che per il generale rinvio alle norme sulla Spa operato dall'art. 2519, in considerazione di quanto previsto dall'art. 2544, che richiama esplicitamente i nuovi modelli di amministrazione (il dualistico e il monistico), prevedendo però dei correttivi per non snaturare le caratteristiche peculiari della società cooperativa.

In particolare, per quanto riguarda il sistema dualistico, vengono derogati: — *espressamente*, il primo comma dell'art. 2409 *duodecies*, secondo il quale il consiglio di sorveglianza può essere composto anche da non soci, imponendosi invece che i componenti di questo organo siano scelti fra i soci cooperatori;

⁹ Cfr. A. Zoppini, *La nuova disciplina delle società cooperative*, in *Cooperative al bivio. La riforma del diritto societario*, Cooperstudi, Ancona, 2004, pag. 15.

— e, a nostro avviso, con riferimento ai soci cooperatori, l'art. 2399, comma 1, lett. c¹⁰, secondo il quale non possono far parte del consiglio di sorveglianza “coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza”. Il requisito previsto dalla norma, infatti, si pone in evidente contrasto con la disciplina contenuta nell'art. 2544, che (se si trascurano gli eventuali componenti riservati ai titolari di strumenti finanziari partecipativi ovvero eletti tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche) richiede che facciano parte del consiglio di sorveglianza proprio quei “soci cooperatori” per i quali (considerati i rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa) deve essere esclusa a priori l'indipendenza. La soluzione, quindi, non può che essere quella di ritenere l'art. 2544, secondo comma, una norma speciale che derogando l'art. 2399, esenta i soci cooperatori dalle relative cause d'ineleggibilità. D'altro canto, il rinvio alle norme sulle spa di cui all'art. 2519, non è incondizionato ma subordinato all'accertamento della compatibilità della norma sulle s.p.a. con il modello cooperativo; compatibilità che nel caso di specie sembra proprio che debba essere esclusa.

L'applicazione del sistema dualistico, inoltre, richiede una precisa scelta statutaria. L'art. 2380 c.c., infatti, individua come regime ordinario, da attuarsi anche in mancanza di una specifica e diversa disposizione statutaria, il sistema tradizionale.

Il sistema monistico

Tale sistema, d'ispirazione anglosassone, prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale: le principali differenze consistono nella impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico e nella eliminazione del collegio sindacale.

La sua essenza sta nella concentrazione, fra i componenti dello stesso organo, il CdA, sia dell'amministrazione che del controllo.

Mentre, infatti, negli altri due sistemi di *governance* all'organo amministrativo si affianca un distinto organo di controllo (il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza), nel sistema monistico l'organo di controllo (il comitato per il controllo sulla gestione) è ricavato all'interno dello stesso consiglio di amministrazione.


¹⁰ Cui rinvia il decimo comma, lett. c, dell'art. 2409-*duodecies*.

Si tratta, per questo motivo, di un sistema sicuramente più semplice da un punto di vista strutturale ma che da un punto di vista funzionale presenta aspetti di ambiguità: i componenti del comitato, infatti, sono chiamati a controllare una gestione alla quale anch'essi, quali membri del Consiglio di amministrazione, hanno preso parte (sia pur non in veste "operativa"), e di cui sono pertanto responsabili.

D'altro canto, il fatto che l'organo di controllo sia reso partecipe delle decisioni gestionali (i suoi membri sono amministratori), permette ai controllori di acquisire una più approfondita conoscenza dei meccanismi gestionali della società, ponendoli nella condizione di svolgere con maggiore efficacia la loro funzione di controllo.

Come evidenziato dalla Relazione al decreto legislativo di riforma, il sistema monistico "tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e di costi e una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo".

Nelle società che adottano il modello monistico, va poi precisato che il controllo contabile è sempre affidato ad un revisore, nominato dall'assemblea: esattamente come nel sistema dualistico.



2.3.2.2 Le cooperative srl

Nelle cooperative che, invece, faranno riferimento alle norme sulle srl, la governance, tipicamente, sarà caratterizzata dalla presenza di due organi

entrambi nominati dall'assemblea: l'organo amministrativo (amministratore unico o Cda) ed il collegio sindacale.

Quest'ultimo, peraltro, non sempre obbligatorio, sarà chiamato a svolgere sia la funzione di controllo contabile sia quella di controllo sull'amministrazione.

L'amministrazione, inoltre, in base a quanto previsto dalla normativa sulle srl, potrebbe essere attribuita non ad un consiglio di amministrazione, ma a più persone, disgiuntamente o congiuntamente, secondo le norme in materia di società semplice¹¹;

Se non che, il divieto, previsto dall'art. 2544, primo comma, per chi gestisce la società, di delegare i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e quelle che non possono essere delegate ex art. 2381, comma 2, c.c sembra escludere o comunque rendere problematica l'applicabilità di tale modello alle cooperative.

In particolare, tale divieto, che mira chiaramente a mantenere la collegialità dell'organo, allorquando vi siano decisioni su aspetti di rilievo, risulta difficilmente conciliabile con l'ipotesi di amministrazione disgiunta.

L'indeterminatezza dell'espressione "decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci" potrebbe creare conflittualità insanabili in ordine alla legittimazione (CdA o singolo amministratore) a compiere le attività di gestione¹², tali da paralizzare la gestione della cooperativa.

¹¹ Cfr. art. 2475, comma 3.

¹² Cfr. P. Marano, *Commento all'art. 2544, cit.*, pag. 155.

Indice generale

1.

Gli adeguamenti obbligatori e facoltativi

1.1	Le norme transitorie	Pag.	5
1.2	Le conseguenze del mancato adeguamento	»	6

2.

Linee guida per l'adeguamento degli statuti di cooperativa: le scelte fondamentali

2.1	Premessa	»	9
2.2	Inquadramento nella categoria delle CMP	»	9
2.2.1	Cooperative a mutualità prevalente	»	9
2.2.1.1	Requisito gestionale	»	10
2.2.1.2	Requisito di tipo formale	»	15
2.2.1.3	Albo delle cooperative	»	16
2.2.1.4	La perdita della qualifica	»	18
2.2.2	Le cooperative diverse	»	21
2.3	Le norme di riferimento	»	21
2.3.1	Le linee guida per la scelta	»	22
2.3.2	I modelli di <i>governance</i>	»	23
2.3.2.1	Le cooperative spa	»	23

3.

Check-list per la modifica degli statuti delle cooperative

3.1	Premessa	»	29
3.2	Atto costitutivo	»	29
3.3	Statuto	»	30
3.3.1	Mutualità	»	30
3.3.2	Soci operatori	»	30
3.3.3	Soci finanziatori	»	31
3.4	Strumenti finanziari diversi dalle azioni	»	31
3.4.1	Decisioni dei soci	»	31
3.4.1.1	Cooperative spa	»	31
3.4.1.2	Cooperative srl	»	32
3.5	Sistema di amministrazione e controlli	»	33
3.5.1	Cooperative spa	»	33
3.5.1.1	Scelta del sistema di amministrazione e controllo	»	33
3.5.1.2	Cooperative srl	»	35
3.6	Patrimonio e utili	»	36

3.7	Emissione di obbligazioni	Pag.	36
3.8	Clausola compromissoria	»	36
4.			
L'individuazione delle modifiche statutarie: due esempi			
4.1	L'adeguamento di una cooperativa "spa"	»	37
4.2	L'adeguamento di una cooperativa "srl"	»	54
5.			
Il questionario per la rilevazione delle modifiche			
5.1	Premessa	»	71
6.			
I nuovi statuti: le cooperative a mutualità prevalente			
6.1	Cooperativa "spa", CMP con sistema tradizionale	»	87
6.2	Cooperativa "spa", CMP con sistema dualistico	»	129
6.3	Cooperativa "spa", CMP con sistema monistico	»	173
6.4	Cooperativa "srl", CMP con sistema tradizionale	»	215
7.			
I nuovi statuti di cooperativa a mutualità non prevalente			
7.1	Cooperativa "spa", CMNP con sistema tradizionale	»	245
7.2	Cooperativa "spa", CMNP con sistema dualistico	»	287
7.3	Cooperativa "spa", CMNP con sistema monistico	»	330
7.4	Cooperativa "srl", CMNP con sistema tradizionale	»	372
Appendice.....			» 403